



COMUNE di PELLEZZANO

Provincia di Salerno

Ordinanza Sindacale n° 365 del 07/12/2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PROSECUZIONE DELLA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA.**

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

Viste le Delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

U

COMUNE DI PELLEZZANO

Protocollo N.0015170/2020 del 08/12/2020

Viste le ordinanze del Ministro della Salute 21 settembre 2020, 25 settembre 2020, 7 ottobre 2020 recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020 con cui sono state previste ulteriori misure per il contenimento della diffusione dal virus Covid-19 e le successive integrazioni e modifiche apportate con il DPCM 18 ottobre 2020;

Visto altresì il DPCM 20 ottobre 2020, recante le nuove misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza Covid-19;

Visti gli ulteriori DD.PP.CC.MM. del 24.10.2020 e del 3.11.2020;

Viste, in particolare, le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania nn. 86 del 30.10.2020, 87 del 31.10.2020, l'ordinanza n. 89 del 5.11.2020 e n. 90 del 15.11.2020 in ordine alle “Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza”;

Visto il DPCM 3.12.2020 recante ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza Covid-19;

Vista la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 5.12.2020 con la quale la Regione Campania è collocata tra i territori caratterizzati da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 93 del 28.11.2020 con la quale si disponeva, tra l'altro, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori fino al 7 dicembre 2020 e si consente le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 Giunta Regionale della Campania II Presidente anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima, demandando alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse;

Preso atto che con la suddetta Ordinanza Regionale si consente tuttavia ai Sindaci, “sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie”;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 263 del 18.11.2020, come prorogata con successive Ordinanze n. 316 del 28.11.2020 e 321 del 29.11.2020, con la quale veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale fino al 5.12.2020;

Atteso che occorre disporre per il periodo dal 9.12.2020 sulla base della situazione epidemiologica in atto nel territorio di propria competenza;

Dato atto che le Autorità sanitarie e gli organi di Protezione civile sono in costante contatto con questa Amministrazione per attuare il monitoraggio della situazione epidemiologica e l'analisi dei dati concernenti l'andamento della curva dei contagi sul territorio comunale;

Consultato in merito il Centro operativo comunale di Protezione civile, al fine di acquisire elementi che consentano l'adozione dei provvedimenti maggiormente necessari e rispondenti alla situazione attualmente rilevata;

Preso atto che il COC, con nota in data odierna prot. 15167, il cui originale firmato è depositato agli atti presso l'Ufficio Segreteria, ha formulato, sulla base dei dati e delle valutazioni nella medesima riportati, “*parere favorevole affinché il Sindaco adotti nuova ordinanza di prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale almeno sino al 22.12.2020 fatta salva ogni ulteriore verifica da attuare sulla base dei dati che si registreranno a quella data ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale*”;

Tenuto conto delle decisioni assunte in seno al coordinamento tra i Sindaci dei Comuni della Valle dell'Irno in data odierna in merito alla prosecuzione della sospensione della didattica in presenza nei rispettivi territori comunali;

Considerato che dal predetto parere si evince che, *“sia pur registrandosi una lieve flessione della curva epidemiologica a livello comunale, l'attenzione resta estremamente alta onde scongiurare il rischio di una risalita e/o di nuovi focolai sul territorio”* e che *“per quanto di competenza, occorre contenere al minimo indispensabile le occasioni di assembramento e di mobilità delle persone nell'ambito del territorio comunale”*;

Ravvisata, pertanto, la necessità di confermare le stringenti misure, già adottate con le proprie precedenti ordinanze sopra citate, in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 sul territorio comunale ed, in particolare, con riferimento alle attività scolastiche, di disporre la prosecuzione della sospensione della didattica in presenza con decorrenza dal 9.12.2020 ed almeno fino al 22.12.2020;

Ritenuto che la suddetta misura è rivolta a scongiurare che, nell'attuale situazione epidemiologica, la ripresa delle attività scolastiche in presenza possa, con la frequentazione delle scuole ed il connesso incremento della mobilità sul territorio comunale, concorrere all'incremento del rischio di contagio;

Dato atto che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate e che, pertanto, si debba ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000;

Visto altresì l'articolo 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Rilevato che le misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure definite nei provvedimenti statali e regionali;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L. 241/90;

Visto lo Statuto Comunale,

ORDINA

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa e qui richiamate,

È confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale con decorrenza dal 9.12.2020 e fino al 22 dicembre 2020, riservandosi ogni successiva valutazione sulla base dei monitoraggi e dei dati che si renderanno disponibili e previa nuova consultazione degli organi competenti;

Sono fatte salve le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, le quali continueranno a svolgersi in presenza, previa valutazione dell'istituto scolastico

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata sull'Albo pretorio *on line* e sul sito internet del Comune;

- sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, ed ai competenti Responsabili di Area;

- sia comunicata alla cittadinanza tramite strumenti idonei di comunicazione;

- sia notificata a mezzo PEC, a:

- Prefettura U.T.G. di Salerno;
- Regione Campania;
- Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano;
- Alla Direzione Generale della competente ASL;
- Alla locale stazione dei Carabinieri,

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

Stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, la notifica alla cittadinanza ed a tutti i destinatari della presente ordinanza si intende perfezionata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al sito istituzionale del Comune, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Comune di Pellezzano, 07/12/2020



Il Sindaco
Dott. Francesco Morra